

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE " ANTICA CARTIERA DI DUEVILLE "**

## TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE

### **Articolo 1**

E' costituita fin dal giorno 7 settembre 1996 un'associazione denominata **"Antica Cartiera di Dueville"**.

### **Articolo 2**

L'associazione ha sede in Dueville in Via Cartiera n. 120, località Vivaro c.a.p. 36031. Essa è iscritta al Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate con Codice Fiscale N. 02890890243 e con P.Iva N. 02890890243; è associazione con codice attività 91.33.00.

## TITOLO II - FINALITA' ed ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

### **Articolo 3**

L'associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità culturali volte a tener vivo l'interesse della popolazione locale per il recupero e la valorizzazione della Cartiera di Dueville (secolo XVI-XX). favorire tutte le iniziative finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione del complesso archeologico industriale, anche mediante gli opportuni vincoli.

Essa si propone di allestire, mediante il recupero dei macchinari esistenti e degli spazi che li ospitano, una struttura museale permanente ed inserire il Museo/Centro Culturale della Cartiera nel sistema museale diffuso del territorio vicentino.

Si propone infine di contribuire, con il potenziale professionale e culturale dei propri membri e con altri apporti esterni, allo studio e alla soluzione delle problematiche connesse al recupero architettonico delle strutture e tecnologico delle attrezzature esistenti.

### **Articolo 4**

Per raggiungere gli scopi istituzionali l'Associazione si propone di compiere le attività sotto elencate:

- promuovere studi e ricerche sulla cartiera di Dueville e sul suo contesto territoriale, sul settore cartario e sulle tecniche di fabbricazione della carta, sulle diverse tipologie del prodotto e suoi molteplici impieghi.
- studiare d'intesa con il mondo dell'imprenditoria e con istituzioni pubbliche e private, modalità di sostegno e finanziamento per il recupero materiale dell'immobile e di quanto in esso contenuto.
- promuovere iniziative tese a valorizzare l'edificio e l'arte della carta attraverso mostre, convegni, seminari e giornate di studi, manifestazioni

artistiche, pubblicazioni, ecc., in particolare far rivivere La cartiera come luogo d'incontro, punto di riferimento del mondo artistico, soprattutto per quanto ha attinenza con le possibilità tecniche ed espressive della carta.

- riprendere la produzione di carte artistiche, carte filigranate, oggetti in carta, ecc., abbinata ad altre attività connesse (stampa, legatoria, ecc.).
- programmare ed organizzare mostre, serate culturali in accordo con enti comunali- proloco – scuole – altre associazioni.
- allacciare contatti permanenti con enti pubblici, con l'università e centri di ricerca, con associazioni e soggetti privati, nonché con organismi simili esistenti in Italia e all'estero.

L'Associazione potrà compiere inoltre tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che perseguano la medesima attività culturale.

### TITOLO III - SOCI

#### **Articolo 5**

Sono soci dell'associazione tutte le persone che liberamente ne abbiano fatto o ne facciano richiesta: le categorie di soci sono le seguenti:

- a) i soci promotori; tra questi il Comune di Dueville rappresentato dal Sindaco o Suo delegato
- b) i soci ordinari - sono soci ordinari i singoli o gli enti che ne facciano richiesta e versino la quota associativa nella misura prevista annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- c) i soci sostenitori - sono soci sostenitori quanti si impegnano nello sviluppo delle attività dell'Associazione con contributi pari ad almeno 10 volte la quota associativa;
- d) soci ad honorem - possono essere accolti come soci ad honorem personalità o enti di particolare prestigio.

#### **Articolo 6**

Tutti i soci possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie, essere eletti nei vari organi dell'Associazione.

Hanno tutti diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico specifico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 7**

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 30 aprile dell'anno in corso, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

## TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### **Articolo 8**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.
- d) il Comitato Tecnico scientifico;
- e) l'Organo di Controllo (nei casi previsti dalla Legge).

### **Articolo 9**

**L'assemblea dei soci** è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di Aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'associazione.

Sono eletti dall'Assemblea, tutti i membri che compongono il Consiglio Direttivo; L'Assemblea può eleggere direttamente il Presidente, salvo che l'Assemblea ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso. Può anche eleggere direttamente il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.

L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale inoltre con comunicazione tramite inserto sulla rivista dell'associazione oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria, oppure per lettera tramite posta elettronica o tramite altri mezzi social, inviate almeno 15 giorni prima.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e sono ammesse al massimo n. tre deleghe per socio.

L'assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente. Esso ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'associazione, in caso di sua assenza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad altro socio scelto nell'Assemblea.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite inserto sulla rivista dell'associazione oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria o per posta elettronica.

## **Articolo 10**

**Il Consiglio Direttivo** è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri, scelti tra i soci dall'assemblea generale, che restano in carica tre anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Il Consiglio Direttivo, nel caso non siano stati nominati dall'Assemblea, nella riunione immediatamente successiva all'Assemblea, elegge nel suo ambito il

Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca con avviso il Consiglio almeno una volta all'anno o ogni qualvolta vi sia necessità, tramite affissione in Sede della convocazione e dell'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. L'avviso contenente l'ordine del giorno, può essere inviato per posta ordinaria, posta elettronica o tramite social.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo accoglie le domande di ammissione a socio, ne delibera l'accoglimento. Stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale e cura la tenuta del registro degli associati. Delibera anche l'esclusione da socio

E' facoltà del Consiglio Direttivo redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

IL Consiglio Direttivo nomina all'occorrenza i componenti del Comitato Tecnico Scientifico; essi possono essere scelti tra gli associati ed anche tra persone esterne.

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'iscrizione dei soci nel registro; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo. I libri contabili e i verbali sono custoditi presso la sede sociale.

## **Articolo 11**

**Il Presidente** ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è delegato a registrare il presente Statuto presso i competenti uffici/registri e ad apportare le variazioni tecniche al presente Statuto che si rendessero necessarie per la registrazione senza dover riconvocare l'Assemblea.

In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente.

## **Articolo 12**

**Il Comitato Tecnico Scientifico** è garante della qualità di studi e ricerche nei confronti della Comunità scientifica nazionale ed internazionale. Il Comitato è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche il numero dei componenti e ne indica il Coordinatore. Ne fa parte di diritto il Presidente dell'Associazione. I componenti durano in carica 3 anni e sono riconfermabili. Vengono scelti tra studiosi ed esperti che per la loro attività o per le loro funzioni risultino rispondenti alle finalità dell'Associazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico può avvalersi della collaborazione di studiosi italiani e stranieri che intrattengono rapporti permanenti con l'Associazione sia a titolo personale, sia quali rappresentanti di organismi simili operanti in Italia e all'estero.

Il Comitato Tecnico Scientifico fornisce indicazioni e pareri al Consiglio Direttivo sulle linee scientifiche di progetti e programmi, inerenti alle finalità previste dall'Associazione ma non ha poteri di amministrazione.

## **Articolo 13**

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

## **Articolo 14**

**L'Organo di Controllo** è nominato nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017 di superamento dei limiti imposti di Legge. Esso può assumere la forma collegiale oppure monocratico.

## TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

### **Articolo 15**

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
- La proprietà immobiliare, rappresentata per parte sua da una persona fisica proprietario od erede o chi per esso, mette a disposizione, nelle forme che saranno successivamente definite, la parte dell'immobile destinata a museo in

modo da garantirne l'utilizzazione pubblica; L'Associazione concorderà ogni sua iniziativa con la proprietà, che è parte attiva promotrice dell'Associazione.

### **Articolo 16**

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

## TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento

### **Articolo 17**

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

### **Articolo 18**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

**Articolo 19**

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente del Codice del Terzo Settore.

DUEVILLE, il 27/05/2025

Il Presidente  
*Valle Giovanni Battista*

Il Segretario  
*Marchesin Francesco*